

4 Dicembre 2012

di Antonia Verna e Luca Gambini

**DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012 N. 179**

**Sezione IX – Misure per la Nascita e lo Sviluppo di Imprese Start Up Innovative  
DEFINIZIONE DI START UP INNOVATIVA E NOVITÀ IN MATERIA SOCIETARIA**

**Art. 25**

**Start Up Innovativa e Incubatore Certificato: finalità, definizione e pubblicità**

<u>COMMI</u>	<u>COMMENTI</u>
<p>1. <i>Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero.</i></p>	
<p>2. <i>Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:</i></p> <p><i>a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;</i></p>	<p>Sarebbe auspicabile che, nella legge di conversione del Decreto, il legislatore chiarisca/rettifichi alcuni dei requisiti che una società deve possedere per poter essere qualificata quale “start up innovativa” e poter così beneficiare delle agevolazioni di cui alla normativa in commento.</p> <p>Al riguardo segnaliamo i punti in merito ai quali sarebbe opportuno, a nostro parere, un intervento correttivo o chiarificatore del legislatore:</p> <p>1. <u>Societas Eurpaea (“SE”)</u> Ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del Decreto, una start up innovativa può avere la forma di Societas Europaea (SE). Tuttavia, la suddetta forma societaria sembra</p>

b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

incoerente con le finalità perseguite dalla normativa in commento e soprattutto con i requisiti che una società deve possedere per poter essere qualificata quale start up innovativa.

Ai sensi del Decreto, una start up innovativa non può essere costituita per mezzo di fusione (lettera g, comma 2 dell'art. 25) e la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci devono essere detenute da persone fisiche (lettera a, comma 2 dell'art. 25).

I suddetti requisiti risultano tuttavia in contrasto con le ipotesi tassative previste per la costituzione di una SE, così come disciplinate dal regolamento comunitario 2157/2001 (entrato in vigore l'8 ottobre 2004), rendendo difficilmente applicabile la qualifica di start up innovativa ad una SE o comunque riducendone in maniera sostanziale l'ambito di applicazione.

In particolare, la normativa sulla SE presuppone che la costituzione di tale tipologia di società avvenga attraverso una fusione, ovvero sia posta in essere da persone giuridiche, contrastando di conseguenza con le lettere a) e g), comma 2, articolo 25 del Decreto. L'unica ipotesi in cui una SE potrebbe essere qualificata come start up innovativa (ricorrendo ovviamente tutti gli altri requisiti di legge) potrebbe essere quella che prevede la trasformazione in SE di una SPA già esistente e costituita secondo la legge di uno stato membro, purché la suddetta SPA controlli da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro. In tal caso, però, condizione necessaria sarebbe che i soci della SPA siano rappresentati in prevalenza da persone fisiche, altrimenti anche questa ipotesi non soddisferebbe i parametri di cui alle lettere a) e g), comma 2, articolo 25 del Decreto.

Alla luce delle suddette considerazioni, ci interroghiamo sull'opportunità di mantenere il riferimento alla SE quale forma societaria adottabile da una start up innovativa.

## 2. Oggetto Sociale

Ai sensi della lettera f), comma 2 dell'articolo 25 del Decreto, per rientrare nella qualifica di "start up innovativa", una società deve avere quale oggetto sociale esclusivo "lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico". La formulazione risulta eccessivamente vaga e potrebbe far sorgere forti dubbi interpretativi con riferimento al concetto di innovazione ad alto valore tecnologico. Da una interpretazione letterale di tale disposizione potrebbe dedursi che il concetto di innovazione sia connesso esclusivamente all'utilizzo di tecnologia di alto valore. Tuttavia, la disposizione non fornisce alcun parametro per identificare e qualificare i casi in cui ricorra il cosiddetto "alto valore tecnologico". Sugeriamo un chiarimento del legislatore in sede di conversione del Decreto, attraverso l'inclusione di una definizione puntuale di "prodotti o

servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

### 3. Spese di Ricerca e Sviluppo

Tra i requisiti alternativi che una società deve possedere ai fini della qualifica di “start up innovativa”, ai sensi della lettera h) del comma 2, articolo 25 del Decreto, vi è l’aver sostenuto spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione.

Sarebbe auspicabile che il legislatore chiarisse quali criteri devono essere utilizzati per l’individuazione e la classificazione dei costi di ricerca e sviluppo (i.e., è sufficiente far riferimento ai criteri indicati nei principi contabili nazionali o dovranno essere applicati altri criteri specifici che non sono stati ancora formulati?).

Inoltre, la normativa fa riferimento solo ai costi sostenuti dalla start up, mentre, sarebbe opportuno che fossero considerati e valorizzati anche i costi sostenuti per la ricerca e sviluppo direttamente dai soci fondatori prima di costituire la società, trattandosi di ipotesi piuttosto ricorrente nella prassi.

### 4. Dottorati di Ricerca

Tra i requisiti alternativi che una società deve possedere ai fini della qualifica di “start up innovativa” ai sensi della lettera h), comma 2, dell’articolo 25 del Decreto vi è l’impiego di collaboratori e personale in possesso di “titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera.”

Non è chiaro se per il soddisfacimento del suddetto requisito sia sufficiente l’impiego di personale in possesso di un qualsiasi dottorato di ricerca indipendentemente dalla materia oggetto del dottorato (ad es. è sufficiente possedere un dottorato in materie umanistiche), oppure sia necessario che il dottorato di ricerca riguardi materie concernenti l’attività di impresa, come sarebbe più corretto.

La normativa parla espressamente di “dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo”. Dalla lettura della disposizione in commento sembrerebbe che i soci e gli amministratori della società siano esclusi dal calcolo della percentuale di personale e collaboratori in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera h), nel caso in cui gli stessi non siano legati da rapporti di consulenza o di lavoro con la start up.

A nostro parere, sarebbe opportuno estendere i requisiti di cui alla lettera h) anche ai soci ed amministratori, tenuto conto del fatto che molte start up nella loro fase di avvio attività non hanno collaboratori o dipendenti, ma fanno affidamento esclusivamente sulle capacità dei propri soci fondatori o amministratori.

*3. Le società già costituite alla data di conversione in legge del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro*

<p>delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.</p>	
<p>4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.</p>	
<p>5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;</p> <p>b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;</p> <p>c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;</p> <p>d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;</p> <p>e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.</p>	
<p>6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.</p>	
<p>7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative,</p>	

<p><i>mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:</i></p> <p><i>a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;</i></p> <p><i>b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;</i></p> <p><i>c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;</i></p> <p><i>d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;</i></p> <p><i>e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;</i></p> <p><i>f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;</i></p> <p><i>g) capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate;</i></p> <p><i>h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.</i></p>	
<p><i>8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.</i></p>	
<p><i>9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.</i></p>	
<p><i>10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, così come ai requisiti previsti al comma 5.</i></p>	
<p><i>11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.</i></p>	
<p><i>12. La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le</i></p>	

<p>seguenti informazioni:</p> <p>a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;</p> <p>b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;</p> <p>c) oggetto sociale;</p> <p>d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;</p> <p>e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;</p> <p>f) elenco delle società partecipate;</p> <p>g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;</p> <p>h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;</p> <p>i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;</p> <p>l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.</p>	
<p>13. L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:</p> <p>a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;</p> <p>b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;</p> <p>c) oggetto sociale;</p> <p>d) breve descrizione dell'attività svolta;</p> <p>e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;</p> <p>f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;</p> <p>g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;</p> <p>h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.</p>	
<p>14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.</p>	
<p>15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.</p>	
<p>16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla</p>	

<p><i>perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.</i></p>	
<p><i>17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.</i></p>	

**Art. 26**

**Deroga al Diritto Societario e Riduzione degli Oneri per l'Avvio**

<u>COMMI</u>	<u>COMMENTI</u>
<p><i>1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.</i></p> <p><i>Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.</i></p>	
<p><i>2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.</i></p>	<p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del Decreto, l'atto costitutivo di una "start up innovativa" avente forma di S.r.l. potrà prevedere "categorie di quote" fornite di diritti diversi, anche prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, ecc.</p> <p>Come dichiarato nella relazione di accompagnamento al Decreto, l'intento del legislatore è quello di permettere una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati ad entrare nel capitale sociale.</p> <p>Non risulta chiaro, tuttavia, come questa norma possa concretamente attuarsi, vista la difficoltà concettuale di prevedere categorie di quote dal</p>

	<p>momento che le quote per definizione non sono tutte uguali (a differenza delle azioni di una società per azioni), rappresentando ciascuna una specifica porzione del capitale sociale.</p>
<p>3. <i>L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga dall'articolo 2479, comma 5, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.</i></p>	
<p>4. <i>Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.</i></p>	
<p>5. <i>In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.</i></p>	
<p>6. <i>Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.</i></p>	<p>Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 del Decreto, il legislatore ha previsto una espressa deroga al divieto in capo alle S.r.l. qualificate come "start up innovative" di acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.</p> <p>L'unica condizione richiesta dal Decreto perché una S.r.l. possa compiere operazioni sulle proprie partecipazioni sembra essere esclusivamente l'obbligo di compiere tali operazioni in attuazione di "piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali".</p> <p>Nel silenzio della legge, ci si interroga se la disposizione in oggetto debba essere interpretata nel senso di considerare applicabili in via analogica i limiti previsti dalla normativa delle società per azioni in materia di operazioni sulle proprie azioni</p>

	<p>(artt. 2357 e ss. del codice civile).</p> <p>Tali limiti sono stati previsti, tra l'altro, a tutela dell'integrità del capitale sociale e per garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione societaria.</p> <p>Per evitare fenomeni elusivi, sarebbe opportuno che il legislatore in sede di conversione del Decreto chiarisse se i limiti previsti dalla normativa delle società per azioni in materia di operazioni sulle proprie azioni siano applicabili anche alle operazioni sulle proprie quote compiute da una start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata o, in alternativa, prevedesse particolari limitazioni o condizioni per il compimento delle suddette operazioni.</p> <p>La deroga in commento ha natura temporanea, trovando applicazione esclusivamente entro il termine fissato dal comma 3 dell'art. 25 del Decreto e comunque fino a quando la start up conservi la qualifica di "start up innovativa". Ne consegue che nel momento stesso in cui una società perda la qualifica di "start up innovativa", la stessa non potrà più essere proprietaria di proprie quote o implementare operazioni sulle stesse. Sarebbe, quindi, conveniente prevedere quali misure (es. alienazione o annullamento delle proprie quote) la società dovrà adottare una volta che abbia perso la qualifica di "start up innovativa" o rinviare, ove opportuno, alla normativa vigente in tema di società per azioni.</p>
<p><i>7. L'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.</i></p>	
<p><i>8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.</i></p>	